Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 114° — Numero 87**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 4 aprile 1973 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare «alla memoria» per attività partigiana

Decreto presidenziale 30 *dicembre* 1972
registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1973
registro n. 4 *Difesa, foglio n.* 276

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BENOLDI Alceste, nato il 29 ottobre 1909 a Parma. — Artificiere dell'Esercito, sfuggito, all'armistizio, alla cattura, si univa ai primi nuclei di resistenza disimpegnando importanti compiti organizzativi e dedicando le sue esperienze e cognizioni tecniche nell'approntamento di ordigni esplosivi e bombe incendiare per numerose azioni di guerriglia e di sabotaggio contro l'oppressore. Attivamente ricercato dal nemico, persisteva con temerarietà nella lotta finchè, scoperto, veniva catturato. Sopportava con stoicismo le atroci, inumane sevizie a cui veniva sottoposto rivolgendo frasi di disprezzo verso i suoi torturatori finchè, da questi, veniva brutalmente trucidato sulle sponde del fiume Po. — Sacca di Colorno (Parma), 24 marzo 1945.

(3233)

Decreto presidenziale 30 *dicembre* 1972
registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1973
registro n. 4 *Difesa, foglio n.* 278

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

ANSELMI Franco, nato il 21 ottobre 1915 in Milano. — Tenente di complemento dell'Aeronautica militare, si univa allo armistizio alle formazioni partigiane dell'Oltrepo Pavese distinguendosi durante 15 mesi per iniziativa, ardore combattivo e sprezzo del pericolo. Nominato Capo di Stato Maggiore di divisione partigiana per le sue elevate doti di mente e di cuore, organizzava e poneva in atto l'azione offensiva contro il presidio di Casteggio saldamente tenuto da preponderante avversario. Mentre in testa ai suoi reparti guidava a vittoriosa conclusione la cruenta lotta che faceva capitolare le ultime forze nemiche, fatto segno a nutrite raffiche, cadeva eroicamente per gli alti ideali di libertà e di amor di Patria. — Oltrepo Pavese - Casteggio (Pavia), 26 aprile 1945.

GORI Antonio Natale, nato il 22 dicembre 1918 a Teodorano (Forlì). — Magnifico combattente della Resistenza, prodigò tutte le sue giovanili energie per ridare al popolo la sua libertà e alla Patria la sua indipendenza. Svolse in condizioni pericolose e pressochè impossibili un vasto e continuo servizio informativo, partecipando valorosamente a rischiose azioni di sabotaggio e ad importanti recuperi di armi e munizioni. Arrestato ed orrendamente torturato seppe mantenere il silenzio, finchè, condannato a morte, immolò la sua vita al grido patriottico di «viva l'Italia libera». — San Tomè (Forlì), 9 settembre 1944.

MEDAGLIE DI BRONZO

CIRELLI Giuliano, nato il 13 aprile 1924 a Copparo (Ferrara). — Partigiano combattente si offriva volontario per partecipare alle più difficili imprese effettuate dalla propria formazione, sempre dimostrandosi capace, ardito e sprezzante del pericolo. Nel corso di una rischiosa azione di pattuglia, fatto segno alla rabbiosa reazione avversaria, si batteva da prode finchè, esaurite le munizioni, cadeva nelle mani del nemico dal quale veniva barbaramente trucidato. — Monchero (Dogliani-Cuneo), 9 marzo 1945.

MARABINI Rocco, nato il 7 dicembre 1923 ad Imola (Bologna). — Comandante partigiano attivo e coraggioso, fu sempre tra i primi in molteplici rischiose azioni. Arrestato su delazione e sottoposto a tortura sopportò stoicamente ogni sevizia opponendo ostinato silenzio ai suoi aguzzini la cui ferocia giunse a decretarne la morte e la dispersione della salma. — Imola, 1° maggio 1944 - Bologna, 1° marzo 1945.

TRENTIN Vincenzo, nato il 9 marzo 1921 a Cessalto (Treviso). — Volontario nelle formazioni partigiane, prendeva parte a numerose azioni distinguendosi per coraggio, aggressività e sprezzo del pericolo. Di ritorno da una azione di recupero armi aviolanciate, attaccato da preponderante nemico, si batteva valorosamente finchè, colpito a morte, cadeva da prode. — Cessalto (Treviso), 1° ottobre 1944.

CROCI

FOLCO Carlo, nato il 30 ottobre 1903 in Fossano (Cuneo). — Durante l'insurrezione finale per la liberazione della città di Fossano, alla testa dei suoi commilitoni affrontava impavidamente il fuoco nemico finchè, colpito a morte, cadeva generosamente. — Fossano, 26 aprile 1945.

GARBELLINI Benito, nato il 25 dicembre 1919 in Sernio (Sondrio). — Dopo aver strenuamente lottato per lunghi mesi contro gli oppressori della Patria, caduto in una imboscata, benchè allettato di aver salva la vita e sottoposto ad atroci torture, piuttosto che tradire la causa partigiana, rifiutava fieramente di rispondere alle domande postegli ed affrontava serenamente la fucilazione. — Vervio (Sondrio), 3 febbraio 1945.

GHIGLIONE Domenico, nato il 2 ottobre 1926 in Fossano (Cuneo). — Partecipava per lunghi mesi con giovanile ardimento alla lotta partigiana. Nel corso di una azione per il recupero di materiale esplosivo da impiegare per la liberazione della sua città, cadeva generosamente dopo aver abbattuto una sentinella nemica. — Fossano, 24 aprile 1945.

MORANDO Ruggero, nato il 1° agosto 1925 in Torino. — Studente universitario, si univa alle locali formazioni partigiane per combattere l'oppressore. La sua generosa decisione di partecipare volontariamente ad una rischiosa azione, si concludeva con l'olocausto della sua giovane esistenza per la libertà della Patria. — Valli di Lanzo - Piemonte, 25 gennaio 1944.

ROSSI Giuseppe, nato il 27 giugno 1915 in Savona. — Ardito comandante di distaccamento partigiano, si offriva volontariamente per arrestare, con pochi uomini, agguerrito nemico avanzante in forze. Nel corso dell'impari lotta trovava morte gloriosa. — Combamala (Val Maira - Cuneo), 27 novembre 1944.

SCARDINO Paolo, nato l'11 aprile 1925 in Leonforte (Enna). — Partigiano combattente, militò per oltre un anno nelle formazioni partigiane, sempre distinguendosi per doti di coraggio. Volontario per una azione di sabotaggio alla ferrovia Torino-Bardonecchia, moriva in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente verificatosi nel corso della azione stessa. — Ponte della Perosa (Rosta - Torino), 10 aprile 1945.

(3232)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1972, n. **1131.**

Autorizzazione alla Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Massa Carrara ad acquistare un immobile.

N. 1131. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Massa Carrara viene autorizzata ad acquistare per il prezzo di lire 34.000.000 pagabile in 20 anni all'interesse del 6,50 %, una porzione di immobile sito in Massa capoluogo, largo Matteotti, 17, rappresentata dall'intero primo piano, da un locale al piano terra, da un locale al piano seminterrato di proprietà dell'impresa « Parodi e Mariano S.r.l. » come da rogito per notaio Gio-Batta Ricci di Massa Carrara, rep. n. 80318 del 20 ottobre 1960.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 9. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. **1132.**

Autorizzazione all'associazione operaia di mutuo soccorso « Cav. Massimo Colosso », con sede in Ugento, ad acquistare un immobile.

N. 1132. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, all'associazione operaia di mutuo soccorso « Cav. Massimo Colosso », con sede in Ugento (Lecce), viene concessa l'autorizzazione governativa per l'acquisto, di un immobile, sito in Ugento, via Ripamonti, 4, da destinare a sede sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 110. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1972, n. **1133.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 1133. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, disposta dalla signorina Carlotta Camagna, con testamento olografo del 22 novembre 1967, pubblicato il 16 febbraio 1968 con atto del dott. Giovanni Caire, notaio in Casale Monferrato, col n. 4766 di repertorio e n. 1308 di raccolta, registrato a Casale Monferrato il 21 febbraio 1968 al n. 418, vol. 404, consistente (giusta perizia eseguita dalla fondazione) in un negozio, sito in Milano, corso XXII Marzo n. 5, del valore presunto di L. 18.000.000 e in due appartamenti pure siti in Milano al n. 5 della predetta via, del valore complessivo presunto di L. 12.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 18. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1972, n. **1134.**

Erezione in ente morale dell'associazione « Sacri », con sede in Roma.

N. 1134. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione « Sacri », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 15. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1972, n. **1135.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata perpetua di Maria SS.ma Ausiliatrice e S. Giovanni Bosco, nel comune di Potenza Picena.

N. 1135. Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'amministratore apostolico di Fermo in data 1° febbraio 1972, integrato con dichiarazione del 7 successivo, relativo alla erezione della vicaria curata perpetua di Maria SS.ma Ausiliatrice e S. Giovanni Bosco, in località Castelfiorito Semprinia del comune di Potenza Picena (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 16. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1973, n. **54.**

Estinzione delle fondazioni « Capitano Enea Cavalieri », « 1° capitano Vladimiro Tosgobbi », « Mario Faino », « Guide », « La Vittoria » e « Colonnello Rutilio De Marchi ».

N. 54. Decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, le fondazioni « Capitano Enea Cavalieri », « 1° capitano Vladimiro Tosgobbi », « Mario Faino », « Guide », « La Vittoria » e « Colonnello Rutilio De Marchi » vengono dichiarate estinte. I beni che resideranno dopo la loro liquidazione vengono devoluti alla fondazione « Colonnello Giorgio Gervasoni ».

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 82. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1973, n. **55.**

Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa ad accettare un legato.

N. 55. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa viene autorizzata ad accettare il legato di L. 607.461, disposto a favore dell'ente dalla signora Bettelli Amelia con testamento olografo pubblicato per atto notaio Ansaldi di Modena il 2 marzo 1970, repertorio numero 215233/11114.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 8. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1973, n. 56.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione provinciale allevatori, con sede in Milano.

N. 56. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione provinciale allevatori, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 17. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1973, n. 57.

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto professionale di Stato femminile « A. De Pace », di Lecce.

N. 57. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'istituto professionale di Stato femminile « A. De Pace », di Lecce, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 20. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1973, n. 58.

Autorizzazione all'Università degli studi di Camerino ad acquistare un immobile.

N. 58. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Camerino viene autorizzata ad acquistare un immobile in corso di costruzione sito in Camerino, località « Le Mosse » descritto nel catasto al foglio n. 49, particella 219 porzione, nonché la porzione di terreno destinata al foglio n. 49, particelle 243, 244, 249, 250 del catasto rustico, al prezzo di L. 290.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 115. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1972.

Unificazione dei ruoli organici della carriera direttiva amministrativa della Difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, ed in particolare l'art. 66 e la tabella n. 63 concernente il ruolo organico della carriera direttiva amministrativa della Difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ed in particolare l'art. 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1971, registro n. 27, foglio n. 35, concernente nuove piante organiche e relative qualifiche dei ruoli del personale delle carriere direttive del Ministero della difesa, ed in particolare le tabelle numeri 2, 3, 4 e 5;

Considerato che, ai sensi dell'art. 66 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1479/1965 i ruoli ad esaurimento delle carriere direttive di cui alle tabelle numeri 2, 3, 4 e 5 devono essere soppressi a decorrere dal 1° gennaio 1973;

Considerato che il nuovo ruolo organico della carriera direttiva amministrativa della Difesa deve essere stabilito sulla base delle consistenze organiche fissate con effetto dal 1° luglio 1970, rispettivamente per i ruoli delle carriere direttive amministrative dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e degli esperti in organizzazione e metodi, di cui alle tabelle numeri 2, 3, 4 e 5 allegate al decreto interministeriale 15 marzo 1971, sopracitato;

Decreta:

Articolo unico

I ruoli organici della carriera direttiva amministrativa della Difesa sono così unificati:

Parametri	Qualifica	Posti in organico
530	Ispettore generale	92 (*a*) (*b*)
426 / 387	Direttore di divisione	140
307	Direttore di sezione	607
257 / 190	Consigliere	
		839 (*a*)

(*a*) Di cui 20 con compiti ispettivi.

(*b*) Un ispettore generale può essere destinato presso la Lega Navale Italiana in posizione di fuori ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1972

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1973
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 38

(4000)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Pian del Lago, comune di Monteriggioni.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 novembre 1970 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi della legge sopracitata, la zona di Pian del Lago sita nell'ambito del territorio comunale di Monteriggioni;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Monteriggioni;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dalla signora Ciupi Antonella nei Falorni, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, formata dal bellissimo comprensorio di valli e colline ad est della Montagnola Senese, costituisce un quadro naturale di rilevante valore paesaggistico godibile da punti di vista accessibili al pubblico; caratteristica notevole della località è costituita, anche, dagli insediamenti monumentali particolarmente qualificati sulle pendici delle colline, quali il complesso monastico fortificato di S. Leonardo, quello delle Chiocciole, l'abitato di S. Colomba ed altri, che, dal punto di vista ambientale e paesistico, sono incorniciati mirabilmente in comprensori, a volte boscosi, a volte coltivati e ricchi della tipica vegetazione agricola della Toscana, quali uliveti e vigneti; tale ambiente è costellato di tipiche case rurali di notevole architettura spontanea e si determina come uno dei paesaggi più delicati della campagna senese, costituendo un insieme di valori tradizionali dove l'opera dell'uomo si fonde con quella della natura;

Decreta:

La zona di Pian del Lago sita nel territorio del comune di Monteriggioni ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

A nord a partire dall'incrocio della strada statale Cassia n. 2 con la strada carreggiabile per Castagnoli, si segue questa ultima verso sud-ovest fino ad incontrare la curva di livello 300. Di qui in linea retta fino all'abitato di Vallecchia a quota 424. Da tale punto, sempre in linea retta, fino al bivio delle strade non rotabili che da C. Nuova colle Ciupi e da monte Morio conducono alla strada carreggiabile per colle Ciupi. Da tale bivio si segue poi la strada non carreggiabile per l'abitato di monte Morio, fino a pervenire a questo ultimo a quota 473. Si prosegue poi con una retta nord-sud, fino ad arrivare al confine comunale. Successivamente si segue il confine comunale verso est fino ad un punto equidistante m. 100 dalla località Osteriaccia. Da tale punto in direzione nord-ovest e poi nord-est con una linea parallela distante m. 100 alla strada che da Osteriaccia attraverso il ponte del Prete percorre il Pian del Lago, fino ad arrivare alla casa Le Vigne. Da tale punto a quota 260 in direzione nord, fino all'incrocio delle strade campestri che conducono al podere Caggio. Di qui in direzione nord-est si segue la strada campestre che collega il podere Caggia con il podere Màgia, fino ad una distanza di m. 100 dallo stesso podere Màgia. Da questo punto in direzione est si segue una linea parallela ed equidistante m. 100 alla strada Màgia - Il Ceppo, fino ad intersecare il confine di comune. Si segue detto confine verso nord sino ad incontrare la strada statale Cassia n. 2. Si prosegue per tale strada statale in direzione nord-ovest, fino al bivio con la strada carreggiabile per Castagnoli.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Monteriggioni provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

L'anno millenovecentosettanta (1970), il giorno 14 del mese di novembre, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore dieci, presso la sede della soprintendenza ai monumenti di Siena e Grosseto (Siena, via di Città n. 140), la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) MONTERIGGIONI — Proposta di vincolo della zona di Pian del Lago.

La commissione, all'unanimità, propone l'apposizione del vincolo nella zona così delimitata:

A nord a partire dall'incrocio della strada statale Cassia n. 2 con la strada carregiabile per Castagnoli, si segue questa ultima verso sud-est fino ad incontrare la curva di livello 300. Di qui in linea retta fino all'abitato di Vallecchia a quota 424. Da tale punto, sempre in linea retta, fino al bivio delle strade non rotabili che da C. Nuova colle Ciupi e da monte Morio conducono alla strada carregiabile per colle Ciupi. Da tale bivio si segue poi la strada non carregiabile per l'abitato di monte Morio, fino a pervenire a quest'ultimo a quota 473. Si prosegue poi con una retta nord-sud, fino ad arrivare al confine

comunale. Successivamente si segue il confine comunale verso est fino ad un punto equidistante m. 100 dalla località Osteriaccia. Da tale punto in direzione nord-ovest e poi nord-est con una linea parallela distante m. 100 alla strada che da Osteriaccia attraverso il ponte del Prete percorre il Pian del Lago, fino ad arrivare alla casa Le Vigne. Da tale punto a quota 260 in direzione nord, fino all'incrocio delle strade campestri che conducono al podere Caggio. Da qui in direzione nord-est si segue la strada campestre che collega il podere Caggio con il podere Màggia, fino ad una distanza di m. 100 dallo stesso podere Màgia. Da questo punto in direzione est si segue una linea parallela ed equidistante m. 100 dalla strada Màgia-Il Ceppo, fino ad intersecare il confine di comune. Si segue detto confine verso nord sino ad incontrare la strada statale n. 2 Cassia. Si prosegue per tale strada statale in direzione nord-ovest, fino al bivio con la strada carreggiabile per Castagnoli.

(3880)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona rivierasca del fiume Metauro sita nel territorio comunale di Urbania.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pesaro per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 24 giugno, 6 novembre e 18 dicembre 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le sponde del fiume Metauro nella zona dell'abitato del comune di Urbania;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Urbania;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè la zona rivierasca del fiume Metauro che corre attraverso l'abitato di Urbania, con il rigoglioso verde che copre le sponde, costituisce una naturale insostituibile cornice all'agglomerato urbano della antica città, comprendente notevoli monumenti, tra cui emerge la Rocca Ubaldinesca proprio sulle sponde del fiume; il tutto costituente diversi quadri naturali pubblicamente godibili dalle strade di accesso alla città;

Decreta:

La zona rivierasca del fiume Metauro, sita nel territorio del comune di Urbania ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

« Sponde destra e sinistra del fiume Metauro nell'abitato di Urbania, dalla zona del cimitero alla chiusa Agostoli; secondo i confini del programma di fabbricazione comprendente i mappali qui di seguito descritti:

Lato destro: foglio n. 9: mappali 24, 30, 31, 94, 48, 49, 50, 52, 53, 75, 236, 237, 350, 487, 495, 494, 235, 209, 191, 169, 91, 92, 93, 95, 124, 152, 128, 161, 162, 163, 420, 421, 422, 424, 423, 458, 459, 460, 461, 462, 133, 132, 155, 154, 145, 144, 143, 431 - foglio n. 28; mappali 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 87; foglio n. 27: mappali 134, 13, 22, 23, 24, 135; foglio n. 39: mappali 12, 9, 109, 80, 81, 3, 63, 2; foglio n. 40: mappali 1, 102, 3, 99, 7, 2, 10, 12, 17, 18, 23, 24.

Lato sinistro: foglio n. 9: mappali 54, 55, 457, 300, 56, 57, 58, 59, 63, 81, 82, 83, 84, 85, 435, 436, 179, 182, 96, 99, 100, 101, 185, 103, 104, 107, 108, 119, 120, 121; foglio n. 11: mappali 272, 204, 337, 338, 207, 273, 206, 210, 209, 214, 211, 215, 226, 357, 237, 238, 299, 300; foglio n. 28: mappali 75, 76, 283, 80, 364, 82, 195, 83, 85, 345, 346, 128, 129, 187, 371, 141, 142, 146, 150, 188, 189 144, 148/*a*, 148/*b*, 148/*c*, 368, 262, 265, 151, 152, 263, 266, 264, 267, 205, 206, 155, 156, 157, 158, 338, 340, 167, 168, 169, 170, 171, 192, 320, 321, 329, 327.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Urbania provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro

L'anno millenovecentosettanta ed il giorno 6 novembre, regolarmente convocata dal presidente con lettera n. 17 del 30 ottobre, si è riunita presso la sede dell'amministrazione provinciale di Pesaro la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro, per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e regolamento relativo sul seguente

Ordine del giorno:

1) URBANIA — Vincolo sponde del Metauro nella zona dell'abitato;

(*Omissis*).

La commissione all'unanimità delibera di includere nello elenco delle bellezze naturali del comune di Urbania, la seguente località:

Sponde destra e sinistra del fiume Metauro nell'abitato di Urbania, dalla zona del cimitero alla chiusa Agostoli; secondo i confini del programma di fabbricazione comprendente i mappali qui di seguito descritti:

Lato destro: foglio n. 9: mappali 24, 30, 31, 94, 48, 49, 50, 52, 53, 75, 236, 237, 350, 487, 495, 494, 235, 209, 191, 169, 91, 92, 93, 95, 124, 152, 128, 161, 162, 163, 420, 421, 422, 424, 423, 458, 459, 460, 461, 462, 133, 132, 155, 154, 145, 144, 143, 431; foglio n. 28: mappali 67,

68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 87; foglio n. 27: mappali 134, 13, 22, 23, 24, 135; foglio n. 39: mappali 12, 9, 109, 80, 81, 3, 63, 2; foglio numero 40: mappali 1, 102, 3, 99, 7, 2, 10, 12, 17, 18, 23, 24;

Lato sinistro: foglio n. 9: mappali 54, 55, 457, 300, 56, 57, 58, 59, 63, 81, 82, 83, 84, 85, 435, 436, 179, 182, 96, 99, 100, 101, 185, 103, 104, 107, 108, 119, 120, 121; foglio n. 11: mappali 272, 204, 337, 338, 207, 273, 206, 210, 209, 214, 211, 215, 226, 357, 237, 238, 299, 300; foglio n. 28: mappali 75, 76, 283, 80, 364, 82, 195, 83, 85, 345, 346, 128, 129, 187, 371, 141, 142, 146, 150, 188, 189, 144, 148-*a*, 148-*b*, 148-*c*, 368, 262, 265, 151, 152, 263, 266, 264, 267, 205, 206, 155, 156, 157, 158, 338, 340, 167, 168, 169, 170, 171, 192, 320, 321, 329, 327.

(3881)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'abitato e delle zone circostanti site nell'ambito del territorio comunale di Roccasinibalda.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Rieti per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 31 maggio 1969 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'abitato e le zone circostanti site nell'ambito del territorio comunale di Roccasinibalda;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Roccasinibalda;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè il notevole complesso antico dell'agglomerato di Roccasinibalda, posto sull'alto di un colle, con i suoi caratteristici edifici posti a gradoni lungo le pendici dell'altura e dominati dal monumentale castello rinascimentale, forma un insieme di rilevante valore estetico e tradizionale; visto che tale complesso con il verde delle pendici e delle alture che lo circondano costituisce un suggestivo paesaggio, con quadri naturali di pittoresca bellezza; osservato che nell'abitato e nelle zone circostanti esistono punti pubblici dai quali può godersi particolarmente la visuale della bella vallata del Turano; ed inoltre rilevato che via sono punti pubblici che offrono la visuale dell'abitato e delle zone circostanti;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Roccasinibalda ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dal bivio provinciale Turanense, strada per Roccasinibalda presso il km. 13 (località Il convento), il limite del vincolo segue la Turanense verso nord-ovest fino al km. 12,750, cioè sino all'altezza della seconda curva della carreggiabile da «Il convento» a quota 595 (presso km. 12 della Turanense), segue questa carreggiabile verso nord-ovest sino a confluire nella Turanense (quota 595); quindi segue la Turanense verso nord-est, pervenendo al passo per quota 556, la segue verso est sino a tale quota, da qui perviene con una retta al passo C. del Manuale a quota 426 e da qui arriva al fiume Turano, seguendolo lungo la riva sinistra sino al ponte alla quota (quota 424); da tale ponte il limite perviene, verso sud, con una retta alla quota 436 sulla provinciale per Longone Sabino, segue questa verso ovest sino a quota 557, da qui continua lungo la stessa provinciale sino al bivio con la provinciale Turanense (presso km. 13).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Rieti.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Roccasinibalda provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Rieti

Oggi, 31 maggio 1969, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Rieti, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1) ROCCASINIBALDA — Abitato e zone circostanti — Vincolo panoramico;

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Rieti per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche all'unanimità propone di sottoporre a vincolo, ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'abitato di Roccasinibalda e zone circostanti, il tutto racchiuso entro il seguente perimetro: partendo dal bivio provinciale Turanense-strada per Roccasinibalda, presso il km. 13 (località Il Convento), il limite del vincolo segue la Turanense verso nord-ovest fino al km. 12,750, cioè sino all'altezza della seconda curva della carreggiabile da « Il Convento » a quota 595 (presso il km. 12 della Turanense), segue questa carreggiabile verso nord-ovest sino a confluire nella Turanense (quota 595); quindi segue la Turanense verso nord-est, pervenendo al passo per quota 556, lo segue verso est sino a tale quota, da qui perviene con una retta al passo C. del Manuale a quota 426 e da qui arriva al fiume Turano, seguendolo lungo la riva sinistra sino al ponte (quota 424); da tale ponte il limite perviene, verso sud, con una retta alla quota 436 sulla provinciale per Longone Sabino, segue questa verso ovest sino a quota 557, da qui continua lungo la stessa provinciale sino al bivio con la provinciale Turanense (presso km. 13).

(3879)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1973.

Radiazione dalla tariffa di alcuni tipi di fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560 e l'art. 6 dell'annessa convenzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 23 marzo 1923;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 23 novembre 1944;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 15 maggio 1965 e relativo alla proroga delle convenzioni con il Consorzio industrie fiammiferi;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, sopracitato, con il quale vengono iscritti in tariffa i seguenti tipi e condizionamenti di fiammiferi: scatola di cartone con 100 cerini normali al sesquisolfuro di fosforo, scatola di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo svedese ridotto, bustina di cartone con 28 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva, busta con 100 fiammiferi di legno solforato al sesquisolfuro di fosforo;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 1933, relativo alla iscrizione in tariffa della bustina di cartoncino dorato con 20 cerini grossetti al fosforo amorfo;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1935, relativo all'iscrizione in tariffa della bustina di cartone con 20 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva »;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 24 novembre 1936, relativo all'iscrizione in tariffa del rotolo con 100 fiammiferi a strappo di cartoncino paraffinato al fosforo amorfo;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 19 dicembre 1957, relativo all'iscrizione in tariffa di condizionamento speciale di fiammiferi costituito da un pacchetto in cellofane contenente 12 scatole di cartone, con vignette in tricromia, ciascuna di 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 15 dicembre 1959, relativo all'iscrizione in tariffa di due condizionamenti speciali di fiammiferi e precisamente: pacchetto in cellofane contenente 4 bossoli con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo, con capocchia argentata, denominato tipo « Turismo » e pacchetto in cellofane contenente 6 bossoli con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo, con capocchia dorata, denominato tipo « Turismo »;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 5 agosto 1969, relativo all'iscrizione in tariffa di due condizionamenti speciali di fiammiferi e precisamente: pacchetto in pvc contenente 25 scatole da 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo e pacchetto in pvc contenente 20 bustine di « Minerva 24 »;

Riconosciuta la necessità di procedere alla cancellazione dalla tariffa di vendita al pubblico dei prodotti innanzi citati, trattandosi di tipi di fiammiferi di cui è cessata da tempo la produzione non essendo richiesti dai consumatori;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla Commissione tecnico-amministrativa prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, succitato;

Decreta:

Art. 1.

Sono radiati dalla tariffa di vendita al pubblico i seguenti tipi e condizionamenti di fiammiferi:

1) Cerini normali al sesqui in scatole da 100;
2) Svedesi normali in scatole da 50;
3) Minerva in bustine da 28;
4) Solforati in buste da 100;
5) Cerini grossetti amorfi in buste da 20;
6) Minerva controvento in bustine da 20;
7) Strappo amorfi in rotoli da 100;
8) Pacchetto cellofane con 12 scatole di 100 cerini ridotti al sesqui, vignette in tricromia;
9) Pacchetto cellofane « Turismo » con 4 bossoli di 100 paraffinati al sesqui, capocchia « argento »;
10) Pacchetto cellofane « Turismo » con 6 bossoli di 100 paraffinati al sesqui, capocchia « oro »;
11) Pacchetto pvc con 25 scatole di 100 cerini ridotti al sesqui;
12) Pacchetto pvc con 20 bustine di Minerva 24.

Art. 2.

La vendita dei tipi e condizionamenti di fiammiferi elencati al precedente art. 1 è consentita fino ad esaurimento delle scorte esistenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1973
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 4

(4086)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1973.

Misura dell'indennità integrativa speciale a favore dei pensionati di guerra per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, istitutivo dell'indennità integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita dei trattamenti pensionistici di guerra;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica, numero 2268 di protocollo, del 26 gennaio 1973, dalla quale risulta che la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita per il settore dell'industria e del commercio, rispetto all'indice del giugno 1956 considerato uguale a 100, è pari a 173,68 per l'anno 1971 ed è pari a 185,06 per l'anno 1972, con un aumento, quindi del 6,6 per cento nel 1972 rispetto al 1971;

Considerata la necessità di stabilire la misura della predetta indennità integrativa speciale per l'anno finanziario 1973, in relazione alla suindicata percentuale di aumento del costo della vita, arrotondata al 7 per cento ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324;

Decreta:

Per l'anno finanziario 1973 l'indennità integrativa speciale a favore dei pensionati di guerra di cui all'art. 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è stabilita nella misura del 7 % degli assegni pensionistici spettanti nel predetto anno secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal citato art. 25.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1973

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1973
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 194

(4385)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1973.

Approvazione della convenzione stipulata fra la società The Century Insurance Company Limited, con sede in Londra e la società Norwich Union Fire Insurance Society Limited, con sede in Norwich, per il trasferimento volontario del portafoglio italiano dei contratti del ramo responsabilità civile autoveicoli dalla prima alla seconda società nelle rispettive rappresentanze generali per l'Italia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione della società The Century Insurance Company Limited, con sede in Londra, in data 30 ottobre 1972, con la quale è stato previsto, con decorrenza 31 dicembre 1972, previa rinuncia all'esercizio del ramo di responsabilità civile autoveicoli, il trasferimento del portafoglio italiano dei contratti del ramo stesso alla società Norwich Union Fire Insurance Society Limited, direttamente dall'una all'altra delle rispettive rappresentanze generali per l'Italia;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione della società Norwich Union Fire Insurance Society Limited, con sede in Norwich, in data 13 ottobre 1972, con la quale è stato previsto, con la stessa decorrenza, di ricevere analogamente dalla società The Century Insurance Company Limited il portafoglio italiano dei contratti del ramo di responsabilità civile autoveicoli;

Vista la relativa Convenzione stipulata fra le due predette società in data 24 novembre 1972, per l'esecuzione di tale trasferimento volontario di portafoglio con il 31 dicembre 1972;

Ritenuto che la predetta convenzione stabilisce adeguatamente termini e modalità del trasferimento, regolando il passaggio fra le parti dei diritti e oneri relativi al portafoglio trasferito; in particolare per quanto attiene alle riserve premi e sinistri;

Considerato che nel trasferimento di cui trattasi si verificano e sussistono le prescritte condizioni e garanzie;

Vista la richiesta presentata dalle due richiamate società per l'approvazione della convenzione;

Decreta:

E' approvata, ai sensi e agli effetti delle disposizioni in materia, la convenzione stipulata in data 24 novembre 1972, in ordine alle deliberazioni citate in premessa, fra la società The Century Insurance Company Limited, con sede in Londra, e la società Norwich Union Fire Insurance Society Limited, con sede in Norwich, per il trasferimento volontario, con decorrenza 31 dicembre 1972 e secondo i termini e le modalità di cui alla Convenzione stessa, del portafoglio italiano dei contratti del ramo responsabilità civile autoveicoli dalla prima alla seconda società nelle rispettive rappresentanze generali per l'Italia.

Roma, addì 20 febbraio 1973

Il Ministro: FERRI

(4002)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1973.

Classificazione tra le provinciali di un tratto di strada in provincia di Enna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto l'atto n. 129 del 28 marzo 1969 con il quale l'amministrazione provinciale di Enna ha deliberato;

1) la classificazione tra le provinciali della variante alla strada provinciale n. 41 « Centuripe-Gruppo miniere - stazione Mandarano » tra le progressive chilometriche 0+810 e 5+084, dell'estesa di km. 3+473;

2) la declassificazione a comunale del tratto della strada provinciale succitata, dismesso a seguito della variante, dell'estesa di km. 4+274;

Visto il voto n. 639 dell'11 luglio 1972 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Ritenuto, per quel che riguarda la richiesta di classificazione, che il tratto costruito in variante può essere classificato provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto, per quel che concerne la richiesta di declassificazione a comunale del tratto dismesso a seguito della variante, che non deve darsi corso a formale provvedimento, in quanto, non essendo stati alterati i capisaldi della strada in argomento, trova applicazione lo art. 6 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificato provinciale il tratto costruito in variante alla strada statale n. 41 « Centuripe - Gruppo miniere - stazione Mandarano » tra le progressive chilometriche 0+810 e 5+084, dell'estesa di km. 3+473.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1973

Il Ministro: GULLOTTI

(4015)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1973.

Revoca alla ditta Società industrie chimiche farmaceutiche affini dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Ferrara.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. in data 28 gennaio 1954, la ditta Società industrie chimiche farmaceutiche affini, fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Ferrara, via Ariosto n. 86, preparati galenici in compresse, granulari, polveri, cialdine, pomate e sciroppi;

Vista la lettera in data 27 dicembre 1972 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta società industrie chimiche farmaceutiche affini, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Ferrara, via Ariosto, 86, concessa con decreto A.C.I.S. in data 28 gennaio 1954.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Ferrara è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 febbraio 1973

Il Ministro: GASPARI

(3878)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1973.

Classificazione fra le provinciali di dieci strade in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto in data 19 luglio 1971, n. 282 con il quale l'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino ha deliberato l'approvazione di un piano di provincializzazione concernente le seguenti 12 strade:

1) strada comunale « Novilara - Fenile » da Novilara sulla provinciale n. 60 al Fenile di Fano sulla provinciale n. 45 di Carignano, estesa di km. 4+000 circa;

2) strada consortile « S. Costanzo-Torrette » dalla provinciale Orcianese in località « Le scuole » alla strada statale n. 16 presso « Torrette », estesa km. 4+000 circa;

3) strada comunale « Marotta - S. Vittoria » dalla strada provinciale Mondolfese alla strada statale n. 424 Cesanense vicino Marotta, estesa km. 5+110;

4) strada comunale « del Peglio » dalla provinciale n. 41 di Fratterosa alla provinciale n. 94 di Monterolo nei pressi di Isola di Fano, estesa km. 2+500 circa;

5) strada comunale « Villa del Monte » dalla strada provinciale n. 77 Vergineto presso Allegretti alla frazione di Villa del Monte, estesa km. 1+000 circa;

6) strada comunale « Palcano - Monte Petrano » dalla strada provinciale n. 104 Palcano alla strada provinciale n. 54 di monte Petrano in prossimità della Rocchetta, estesa km. 9+400 circa;

7) strada comunale « Montelabbate - Montecchio » dal capoluogo di Montelabbate alla strada statale n. 423 Urbinate presso Montecchio, estesa km. 2+200;

8) strada comunale « Montegrimano - S. Marino » dalla strada provinciale n. 46 « Montegrimano » località Croce di Montegrimano alla strada provinciale n. 2 « Conca » in località Montelicciano, estesa km. 4+200;

9) strada comunale « Circonvallazione di Tavoleto » congiungente la strada provinciale n. 23 « Tavoletana » con la strada provinciale n. 70 Piandicastello, estesa km. 0+220;

10) strada comunale « Valle di Teva » dalla strada provinciale n. 3 « Fogliense » in località Bronzo alla strada provinciale n. 2 « Conca » in località monte Felice, estesa km. 12+500;

11) strada comunale « Tre ponti » dalla strada provinciale n. 39 « Monteluro » fino alla strada statale n. 423 « Urbinate » in località la Torraccia, estesa km. 10+000;

12) strada comunale di « Talacchio » collegante la strada statale n. 423 (Urbinate) nei pressi della frazione Morciola all'abitato di Talacchio, estesa km. 4+000;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 24 ottobre 1972, n. 439, con il quale detto consesso ha riconosciuto che le strade anzidette hanno i requisiti di cui all'art. 4 della legge n. 126, ad eccezione delle strade n. 5 e n. 12;

Ritenuto, che le rimanenzti 10 strade possono essere, pertanto, classificate provinciali ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014 sono classificate provinciali le strade di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 indicate nelle premesse, per una lunghezza complessiva di km. 54+130 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dell'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: RIGHETTI

(4014)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1973.

Classificazione fra le provinciali di una strada in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 234 del 24 settembre 1971 con il quale l'amministrazione provinciale di Catanzaro ha deliberato di esprimere parere favorevole alla classificazione fra le provinciali della strada di bonifica « dall'abitato di Ciano di Gerocarne alla strada statale n. 536 in prossimità del ponte sul fiume Potami » della lunghezza di km. 2+210;

Visto il voto n. 942 del 14 novembre 1972 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse di km. 2+210 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1973

p. *Il Ministro*: RIGHETTI

(4011)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1973.

Classificazione tra le comunali di una strada in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista al legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto l'atto in data 18 giugno 1971, n. 4/4, con il quale il comune di S. Agostino (Ferrara) si è espresso favorevolmente alla classificazione fra le comunali della strada di **bonifica: « della Chiesa » in San Carlo, che allaccia la strada comunale via Luneda al centro urbano di S. Carlo, della lunghezza di km. 1+000 circa;**

Visto il voto n. 744, emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 24 ottobre 1972, con il quale il detto consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di cui alle premesse della lunghezza di km. 1+000' circa è classificata comunale ed è inclusa nell'elenco delle strade del comune di S. Agostino (Ferrara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1973

Il Ministro: RIGHETTI

(4006)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1973.

Classificazione fra le comunali di una strada in provincia di Bologna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che il consorzio di bonifica montana « Alto Bacino del Reno » ha chiesto, la classificazione fra le comunali della strada di bonifica: « Zappolino - Fagnano » in comune di Castello di Serravalle, dell'estesa di km. 1+043;

Visto l'atto in data 29 maggio 1972, n. 44, con il quale il comune di Castello di Serravalle ha deliberato di classificare fra le comunali la strada anzidetta;

Visto il voto n. 967 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 12 dicembre 1972 con il quale il detto consesso ha espresso fra l'altro, il parere che la strada in parola sia da classificare fra le comunali;

Ritenuto che per la strada di cui trattasi ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e che può, pertanto essere classificata comunale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di cui alle premesse della lunghezza di circa km. 1+043 è classificata comunale ed è inclusa nello elenco delle strade del comune di Castello di Serravalle (Bologna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1973

p. *Il Ministro*: RIGHETTI

(4007)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1973.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che il consorzio di bonifica di Bradano Metaponto ha chiesto la classificazione fra le provinciali della strada di bonifica n. 13, dalla strada statale n. 106 (Litoranea jonica) all'impianto idrovoro di Policoro, presso il lido; dell'estesa di km. 3+248;

Vista la deliberazione in data 15 marzo 1968, n. 405, con la quale l'amministrazione provinciale di Matera ha espresso parere favorevole alla classificazione fra le provinciali della strada anzidetta;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 24 ottobre 1972, n. 355, con il quale il detto consesso ha espresso il parere che la strada in parola sia da classificare provinciale;

Ritenuto che la strada stessa possa essere pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada di cui alle premesse, dell'estesa di km. 3+248 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al concessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1973

p. *Il Ministro*: RIGHETTI

(4008)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 5/1973.
Revisione dei prezzi delle specialità medicinali. Riduzioni.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Considerato che il progresso tecnologico realizzato in alcuni settori ha determinato delle riduzioni di costo di varie materie prime;

Considerata l'urgenza (art. 3 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A decorrere da non oltre il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* (compreso quello della pubblicazione) avranno applicazione i prezzi delle specialità appresso elencate.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

Riduzione spontanee specialità medicinali

Specialità	Ditta	Confezione	Prezzo richiesto
1. *Amplium*	Sigma-Tau, Pomezia (Roma)	flacone 12 cps.	2.900
2. *Tupen*	Cyanamid Italia, Catania	flacone 12 cps. da 500 mg.	3.600
3. *Rinojet*	Valeas, Milano	con fenilefrina spray flac. 10 ml.	1.000
4. *Levulepar*	S.A.R.M., Roma	sciroppo ml. 175	1.200
5. *Ocaron Cortex forte*	Cilag, Chemie Italiana, Milano	6 fiale liof. + 6 fiale solvente	2.000
6. *Paraflex*	Cilag, Chemie Italiana, Milano	25 compresse	1.400
7. *Nu-Liver*	Von Boch Arzneimittel, Roma	10 fiale liof. + 10 fiale solvente	2.550
8. *Vip-Ciclina*	Von Boch Arzneimittel, Roma	5 capsule mg. 100	2.870
9. *Vip-Ciclina*	Von Boch Arzneimittel, Roma	sciroppo 30 ml.	1.930
10. *Emocortin* 200	Crinos, Villaguardia (Como)	6 fiale ml. 2,5	5.200

Roma, addì 19 marzo 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
FERRI

(5485)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Monterenzio

Con decreto 17 ottobre 1972, n. 222, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno dell'alveo del torrente Idice località Bisano del comune di Monterenzio (Bologna), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 74, mappali 256 (mq. 340) e 271 (mq. 635), della superficie complessiva di mq. 975, ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:2000, con allegata relazione 29 gennaio 1971 dell'ufficio tecnico erariale di Bologna unitamente all'ufficio speciale del genio civile per il Reno di Bologna; estratto di mappa con allegata relazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(2659)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Villadossola

Con decreto 17 ottobre 1972, n. 190, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passagigo dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno ex alveo del fiume Toce, in comune di Villadossola (Novara), segnato nel nuovo catasto del comune medesimo al foglio n. 12, mappale 62, di mq. 23.040, ed indicato nello stralcio di mappa rilasciato il 10 febbraio 1971, in scala 1:1000 e 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Novara; stralcio di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2660)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Padova

Con decreto 19 ottobre 1972, n. 245, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo abbandonato del fiume Bacchiglione in comune di Padova, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 9, mappale 46-*b*, della superficie di mq. 108, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato l'8 maggio 1967, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2694)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1973, registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 47, è stato respinto, in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto dai signori Cafferata Paolo, Cafferata Vittorio, Nadotti Palmira, Castiglione Gemma, Raffo Valentino, Chioino Giulio, Chioino Giovanni e Chioino Antonio, avverso il decreto del prefetto di Genova 28 novembre 1969, n. 82566/IV, riguardante la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori relativi alla costruzione del tratto finale della strada di collegamento Missano-Connio, nonchè avverso la deliberazione del consiglio comunale di Castiglione Chiavarese 15 febbraio 1969, n. 12, approvata dalla giunta provinciale amministrativa in data 12 giugno 1969 col visto n. 1568-*bis*, con la quale è stata deliberata la costruzione del tratto di strada succitato.

(3449)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Sostituzione del presidente del collegio dei revisori dei conti del fondo assistenza sociale lavoratori portuali

In relazione alla legge 22 marzo 1967, n. 161, art. 6, ed al decreto ministeriale 20 gennaio 1972 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 15 marzo 1972, il dott. Pasquale De Toma, ispettore generale del Ministero del tesoro, con decorrenza 26 gennaio 1973, è stato nominato membro effettivo, con funzioni di presidente, del collegio dei revisori dei conti del fondo assistenza sociale lavoratori portuali, in sostituzione del dott. Raffaele Tavernese.

(2600)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Roma ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1973, la provincia di Roma viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.459.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5062)

Autorizzazione alla provincia di Trapani ad assumere due mutui suppletivi per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1973, la provincia di Trapani viene autorizzata ad assumere due mutui suppletivi di complessive L. 223.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5063)

Autorizzazione al comune di Castelvetrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1973, il comune di Castelvetrano (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 908.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5069)

Autorizzazione al comune di Paternò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1973, il comune di Paternò (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 587.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

5070)

Autorizzazione al comune di Sesto Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1973, il comune di Sesto Fiorentino (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 234.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5068)

Autorizzazione al comune di Termini Imerese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1973, il comune di Termini Imerese (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 310.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5071)

Autorizzazione alla provincia di Pesaro e Urbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1973, la provincia di Pesaro e Urbino viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.295.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5064)

Autorizzazione al comune di Butera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1973, il comune di Butera (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 240.449.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5065)

Autorizzazione al comune di Merano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1973, il comune di Merano (Bolzano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 458.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5073)

Autorizzazione al comune di Rovereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1973, il comune di Rovereto (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 442.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5072)

Autorizzazione al comune di Senigallia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1973, il comune di Senigallia (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.109.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5067)

Autorizzazione al comune di Frattamaggiore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1973, il comune di Frattamaggiore (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 158.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5066)

MINISTERO DEL TESORO

Terza estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1970-1980, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 29 dicembre 1969.

Si rende noto che il giorno 21 aprile 1973, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle ventitrè serie non ancora estratte degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1970-1980, emessi per sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 29 dicembre 1969.

Successivamente il giorno 24, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla terza estrazione di tre serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1973.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1973

(5353)

Seconda estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1971-1981, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 15 dicembre 1970.

Si rende noto che il giorno 28 aprile 1973, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubbblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centosettantanove serie non ancora estratte, degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1971-1981, emessi per agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 15 dicembre 1970.

Successivamente il giorno 30, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla seconda estrazione di venti serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1973.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1973

(5354)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 63

Corso dei cambi del 30 marzo 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	582,85	582,85	578,70	582,85	576 —	582,80	580 —	582,85	582,85	582,85
Dollaro canadese	583.85	583,85	579,20	583,85	576,75	583,85	581,25	583,85	583,85	583,85
Franco svizzero	180.01	180,01	180 —	180,01	177,70	180,05	179,85	180,01	180,01	180,01
Corona danese	94,03	94,03	94 —	94,03	92,50	94,03	94,20	94,03	94,03	94,03
Corona norvegese	98,79	98,79	99 —	98,79	97,10	98,78	99 —	98,79	98,79	98,79
Corona svedese	129,70	129,70	128,90	129,70	128,10	129,70	130 —	129,70	129,70	129,70
Fiorino olandese	198,08	198,08	197,80	198,08	198 —	198,05	198,25	198,08	198,08	198,08
Franco belga	14,555	14,555	14,60	14,555	14,52	14,55	14,51	14,555	14,55	14,55
Franco francese	128,52	128,52	129 —	128,52	127,10	128,50	128,50	128,52	128,52	128,52
Lira sterlina	1444,25	1444,25	1435,50	1444,25	1424 —	1444,20	1439,50	1444,25	1444,25	1444,25
Marco germanico	205,37	205,37	204,90	205,37	204 —	205,35	205,10	205,37	205,37	205,37
Scellino austriaco	28,26	28,26	28,10	28,26	27,77	28,27	28,25	28,26	28,26	28,26
Escudo portoghese	23,30	23,30	23,10	23,30	23 —	23,28	23,245	23,30	23,30	23,30
Peseta spagnola	10,10	10,10	10 —	10,10	9,85	10,10	10,02	10,10	10,10	10,10
Yen giapponese	2,1975	2,1975	2,20	2,1975	2,19	2,18	2,1925	2,1975	2,19	2,19

Media dei titoli del 30 marzo 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	101,55
Redimibile 3,50 % 1934	100,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,825
» 5 % (Ricostruzione)	97,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,90
» 5 % (Città di Trieste)	96,45
» 5 % (Beni esteri)	93,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,85
» 5,50 % » » 1968-83	93,925
» 5,50 % » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	100,475
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,125
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,65
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,90
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 marzo 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	581,425
Dollaro canadese	582,55
Franco svizzero	179,93
Corona danese	94,115
Corona norvegese	98,895
Corona svedese	129,85
Fiorino olandese	198,165
Franco belga	14,532
Franco francese	128,51
Lira sterlina	1441,875
Marco germanico	205,235
Scellino austriaco	28,255
Escudo portoghese	23,272
Peseta spagnola	10,06
Yen giapponese	2,195

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale,* chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	113084 (nuda proprietà)	Galassini Mario di Alfredo, domiciliato a Roma. *Annotazione*: L'usufrutto spetta a Laura Olga fu Secondo, nubile, domiciliata a Torino	13.400

Roma, addì 28 febbraio 1973

(1934)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

(*Opera Sila*)

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma seconda e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di San Demetrio Corone (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1487 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951 supplemento ordinario n. 4) nei confronti della Ditta Sprovieri Michele fu Angelo e Sprovieri Vincenzo di Michele per le rispettive parti e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 1.619.214 (lire unmilioneseicentodiciannovemiladuecentoquattordici), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'articolo 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 710.000 già liquidato con decreto ministeriale 8 maggio 1958, n. 3145/1049 (*Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 15 luglio 1958).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: D'ALFONSO

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coeff. di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione L.
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalt.	Qualità di coltura	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	24	—	Sem. a. i.	I	0.08.80	46,20	370	17.094
	25	—	Pascolo	II	1.58.20	39,55	395	15.622
	26	—	Sem. a. i.	I	0.28.90	151,73	370	56.140
	28	—	Seminativo	II	6.05.60	1.180,92	320	377.894
	29	—	Seminativo	II	3.44.80	672,36	320	215.155
	44	—	Seminativo	II	14.84.70	2.895,16	320	926.451
	94	—	Seminativo	II	0.17.40	33,93	320	10.858
			Totali		26.48.40	5.019,85		1.619.214

(2601)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dall'11 agosto 1972 al 14 settembre 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali) a norma dei regolamenti (CEE) n. 1740/72, n. 1782/72, n. 1829/72, n. 1871/72, n. 1906/72, n. 1926/72 e n. 1963/72.

(in unità di conto (u.c.) per tonnellata metrica - 1 unità di conto = lire 625)

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
	Periodo dall'11 agosto 1972 al 17 agosto 1972	
10.01 A	Frumento tenero (1) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V, IV b), I a) e la Iugoslavia	54,00
	- il Portogallo	52,00
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	50,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	46,00
	- le zone II, III, VI e VII	37,50
	- gli altri Paesi terzi	40,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	50,00
10.01 B	Frumento duro	34,00
10.02	Segala (1)	53,50
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Ungheria, la zona IV, la zona I a), la penisola iberica, la Iugoslavia, la Polonia, Malta, il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	43,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	38,00
	- gli altri Paesi terzi	40,00
10.04	Avena:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	38,50
	- gli altri Paesi terzi	42,50
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	23,50
10.07 C	Sorgo	27,50
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) (ad eccezione della Repubblica Araba d'Egitto) e V a) (ad eccezione della Nigeria)	77,00
	- La Repubblica Araba d'Egitto	84,00
	- la zona IV	82,00
	- le zone V b), VI, VII e I c) e la Nigeria	80,00
	- gli altri Paesi terzi	71,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	67,25
	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII	69,80
	- gli altri Paesi terzi	57,80

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B (*segue*)	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	53,60
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	48,00
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	80,00
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	73,25
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	60,75
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	51,95
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII a) e I c)	80,00
	- le zone I a) e V a)	77,00
	- gli altri Paesi terzi	71,00
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	69,80
	- gli altri Paesi terzi	63,80
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	62,15
	- gli altri Paesi terzi	56,15
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e I c)	80,00
	- la zona I a) e V a)	77,00
	- gli altri Paesi terzi	71,00

Periodo dal 18 *agosto* 1972 *al* 24 *agosto* 1972

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero (1) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V, IV b), I a) e la Iugoslavia	52,00
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	48,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	44,00
	- l'URSS (porti del Mar Baltico)	54,00
	- l'URSS (porti del Mar Nero)	55,50
	- gli altri Paesi terzi	37,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	48,00
10.01 B	Frumento duro	34,00
10.02	Segala (1)	53,50

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'URSS (porti del Mar Baltico)	45,00
	- l'URSS (porti del Mar Nero)	46,50
	- l'Ungheria, la zona IV, la zona I a), la penisola iberica, la Iugoslavia, la Polonia, Malta, il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	43,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	38,00
	- gli altri Paesi terzi	40,00
10.04	Avena:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	38,50
	- gli altri Paesi terzi	42,50
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	23,50
10.07 C	Sorgo	27,50
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) (ad eccezione della Repubblica Araba d'Egitto) e V a) (ad eccezione della Nigeria)	77,00
	- la Repubblica Araba d'Egitto	84,00
	- la zona IV	82,00
	- le zone V b), VI, VII e I c) e la Nigeria	80,00
	- gli altri Paesi terzi	71,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	67,25
	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII	69,80
	- gli altri Paesi terzi	57,80
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	53,60
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	48,00
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	80,00
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	73,25
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	60,75
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	51,95
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII a) e I c)	80,00
	- le zone I a) e V a)	77,00
	- gli altri Paesi terzi	71,00
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	69,80
	- gli altri Paesi terzi	63,80

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
11.02 A I a (*segue*)	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	62,15
	- gli altri Paesi terzi	56,15
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e I c)	80,00
	- la zona I a) e V a) .	77,00
	- gli altri Paesi terzi	71,00

Periodo dal 25 agosto 1972 al 31 agosto 1972

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero (1) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V, IV b), I a) e la Iugoslavia	50,00
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia . . .	46,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera .	42,00
	- l'URSS (porti del Mar Baltico)	52,00
	- l'URSS (porti del Mar Nero)	53,50
	- gli altri Paesi terzi	35,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	46,00
10.01 B	Frumento duro	34,00
10.02	Segala (1)	53,50
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'URSS (porti del Mar Baltico)	43,00
	- l'URSS (porti del Mar Nero)	44,50
	- l'Ungheria, la zona IV, la zona I a), la penisola iberica, la Iugoslavia, la Polonia, Malta, il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	41,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	36,00
	- gli altri Paesi terzi	38,00
10.04	Avena:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	38,50
	- gli altri Paesi terzi	42,50
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	23,50
10.07 C	Sorgo	27,50
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) e V a) (ad eccezione della Nigeria) . . .	77,00
	- la zona IV	82,00
	- le zone V b), VI, VII e I c) e la Nigeria	80,00
	- gli altri Paesi terzi	71,00

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 A (*segue*)	- tenore in ceneri da 521 a 600	67,25
	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII	69,80
	- gli altri Paesi terzi	57,80
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	53,60
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	48,00
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	80,00
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	73,25
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	60,75
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	51,95
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- tenore in ceneri da 0 a 950	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII a) e I c)	80,00
	- le zone I a) e V a)	77,00
	- gli altri Paesi terzi	71,00
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	69,80
	- gli altri Paesi terzi	63,80
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	62,15
	- gli altri Paesi terzi	56,15
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e I c)	80,00
	- la zona I a) e V a)	77,00
	- gli altri Paesi terzi	71,00

Periodo dal 1° settembre 1972 al 4 settembre 1972

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero (1) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V, IV b), I a) e la Iugoslavia	44,00
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	40,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	36,00
	- gli altri Paesi terzi	29,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	40,00
10.01 B	Frumento duro	34,00
10.02	Segala (1)	53,50

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Ungheria, la zona IV, la zona I a), la penisola iberica, la Iugoslavia, la Polonia, Malta, il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	35,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	30,00
	- gli altri Paesi terzi	32,00
10.04	Avena:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	38,50
	- gli altri Paesi terzi	42,50
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	23,50
10.07 C	Sorgo	27,50
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) e V a) (ad eccezione della Nigeria)	77,00
	- la zona IV	82,00
	- le zone V b), VI, VII e I c) e la Nigeria	80,00
	- gli altri Paesi terzi	71,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	67,25
	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII	69,80
	- gli altri Paesi terzi	57,80
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	53,60
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	48,00
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	80,00
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	73,25
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	60,75
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	51,95
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII a) e I c)	80,00
	- le zone I a) e V a)	77,00
	- gli altri Paesi terzi	71,00
	- tenore in ceneri a 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	69,80
	- gli altri Paesi terzi	63,80
	- tenore in ceneri a 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	62,15
	- gli altri Paesi terzi	56,15

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e I c)	80,00
	- la zona I a) e V a) .	77,00
	- gli altri Paesi terzi	71,00

Periodo dal 5 *settembre* 1927 *al* 7 *settembre* 1972

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero (1) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V, IV b), I a) e la Iugoslavia	42,00
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	34,00
	- gli altri Paesi terzi	27,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	38,00
10.01 B	Frumento duro	34,00
10.02	Segala (1)	53,50
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Ungheria, la zona IV, la zona I a), la penisola iberica, la Iugoslavia, la Polonia, Malta, il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	31,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	26,00
	- gli altri Paesi terzi	28,00
10.04	Avena:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	36,50
	- gli altri Paesi terzi	40,50
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	23,50
10.07 C	Sorgo	27,50
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) e V a) (ad eccezione della Nigeria)	77,00
	- la zona IV	82,00
	- le zone V b), VI, VII e I c) e la Nigeria	80,00
	- gli altri Paesi terzi	71,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	67,25
	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII	69,80
	- gli altri Paesi terzi	57,80
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	53,60
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	48,00

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	80,00
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	73,25
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	60,75
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	51,95
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII a) e I c)	80,00
	- le zone I a) e V a)	77,00
	- gli altri Paesi terzi	71,00
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	69,80
	- gli altri Paesi terzi	63,80
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	62,15
	- gli altri Paesi terzi	56,15
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e I c)	80,00
	- la zona I a) e V a)	77,00
	- gli altri Paesi terzi	71,00

Periodo dall'8 settembre 1972 al 13 settembre 1972

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero (1) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V, IV b), I a) e la Iugoslavia	42,00
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	34,00
	- gli altri Paesi terzi	27,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	38,00
10.01 B	Frumento duro	34,00
10.02	Segala (1)	53,50
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Ungheria, la zona IV, la zona I a), la penisola iberica, la Iugoslavia, la Polonia, Malta, il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	31,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	26,00
	- gli altri Paesi terzi	28,00

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
10.04	Avena:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	36,50
	- gli altri Paesi terzi	40,50
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	23,50
10.07 C	Sorgo	27,50
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) e V a) (ad eccezione della Nigeria)	79,00
	- la zona IV	84,00
	- le zone V b), VI, VII e I c) e la Nigeria	82,00
	- gli altri Paesi terzi	73,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	69,25
	- tenore in ceneri da 601 a 900	64,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII	71,80
	- gli altri Paesi terzi	59,80
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	55,60
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	50,00
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	80,00
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	73,25
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	60,75
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	51,95
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII a) e I c)	82,00
	- le zone I a) e V a)	79,00
	- gli altri Paesi terzi	73,00
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	71,80
	- gli altri Paesi terzi	65,80
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	64,15
	- gli altri Paesi terzi	58,15
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e I c)	82,00
	- la zona I a) e V a)	79,00
	- gli altri Paesi terzi	73,00

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
	Per il 14 settembre 1972	
10.01 A	Frumento tenero (1) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	34,00
	- gli altri Paesi terzi	27,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	38,00
10.01 B	Frumento duro	34,00
10.02	Segala (1)	53,50
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	31,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	26,00
	- gli altri Paesi terzi	28,00
10.04	Avena:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	34,50
	- gli altri Paesi terzi	58,50
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	23,50
10.07 C	Sorgo	27,50
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) e V a) (ad eccezione della Nigeria)	79,00
	- la zona IV	84,00
	- le zone V b), VI, VII e I c) e la Nigeria	82,00
	- gli altri Paesi terzi	73,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	69,25
	- tenore in ceneri da 601 a 900	64,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII	71,80
	- gli altri Paesi terzi	59,80
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	55,60
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	50,00
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	80,00
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	73,25
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	60,75
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	51,95

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- tenore in ceneri da 0 a 950	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII a) e I c)	82,00
	- le zone I a) e V a)	79,00
	- gli altri Paesi terzi	73,00
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	71,80
	- gli altri Paesi terzi	65,80
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	64,15
	- gli altri Paesi terzi	58,15
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e I c)	82,00
	- la zona I a) e V a)	79,00
	- gli altri Paesi terzi	73,00

(1) La restituzione è concessa solo per il frumento tenero e la segala che non hanno subìto la denaturazione di cui all'art. 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

(2) La restituzione è concessa solo alle farine, semole e semolini di frumento tenero fabbricati con frumento tenero che non ha subìto la denaturazione di cui all'art. 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

(71)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 dicembre 1972, registrato alla Sorte dei conti in data 22 gennaio 1973, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 233, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal Sindacato nazionale dipendenti monopoli di Stato aderente alla Cisnal, in persona del segretario responsabile dott. Vincenzo Grassi, e dalla Confederazione italiana sindacato nazionale lavoratori (CISNAL), in persona del segretario generale on. prof. Giovanni Roberti, avverso il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, per la parte con la quale vengono nominati i rappresentanti del personale nella composizione del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

(2688)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Rudiano

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia, in data 28 novembre 1972, n. 2284, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare alla edilizia economica e popolare del comune di Rudiano (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(3312)

Approvazione del piano di zona del comune di Casteggio

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia, in data 5 dicembre 1972, n. 2436, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Casteggio (Pavia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(3316)

Variante al piano regolatore generale del comune di Milano

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia, in data 5 dicembre 1972, n. 2434, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare n. 109612/157/PR 70 del 21 aprile 1970, riguardante la zona compresa fra piazza Arcole, via G. Segantini, viale Liguria, via C. Torre, via E. Lombardini, prolungamento di via Autari, via Barsanti, ripa di Porta Ticinese, via Argelati.

(3317)

Variante al piano regolatore generale del comune di Saronno

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia, in data 5 dicembre 1972, n. 2442, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la deliberazione del consiglio comunale di Saronno (Varese) n. 277 del 29 luglio 1971, con la quale si destinava, in variante al vigente piano regolatore generale, la area sita tra le vie Miola, Biffi, Parini, ad ampliamento zona sportiva.

(3318)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per titoli, a quattro borse di studio da conferire a cittadini italiani iscritti al 2° anno del XX corso di specializzazione elettronica, organizzato dal Consiglio nazionale delle ricerche - anno accademico 1972-73.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il bando istitutivo dei corsi di specializzazione elettronica;

Visti gli articoli 1, lettera *b*), e 4 della legge 20 giugno 1956, n. 612;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno accademico 1972-73 un concorso pubblico, per titoli, a quattro borse di studio di L. 1.000.000 ciascuna, da conferire a cittadini italiani laureati in ingegneria, in fisica, in fisica matematica o in matematica, iscritti ai corsi istituiti con il bando citato in premessa.

Art. 2.

Le quattro borse di studio sono destinate ai borsisti provenienti dal primo anno del corso di specializzazione elettronica, che ne facciano domanda, ed a coloro che, pur non provenendo dal primo anno di detto corso, siano in possesso della laurea in ingegneria elettronica e siano iscritti al secondo anno del « Corso di applicazioni elettroniche ».

Nell'assegnazione delle borse agli iscritti al « Corso di applicazioni elettroniche » sarà data la precedenza ai borsisti provenienti dal corso precedente (1° anno) che abbiano superato gli esami.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio coloro che non abbiano superato l'età di 32 anni alla data di pubblicazione del presente decreto, e che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati in precedenza.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta legale, dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale servizi generali - Viale dell'Università 4, improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione della domanda e dei documenti richiesti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda gli aspiranti dovranno precisare:

le generalità e la residenza;
il titolo di studio conseguito;
la data e il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana.

Dovranno altresì dichiarare di non fruire di altre borse di studio durante il periodo del corso e di non prestare opera retribuita a carico dello Stato, di enti parastatali, o comunali, o di aziende private.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiedono.

Alla domanda dovranno essere allegati, all'atto della presentazione, i seguenti documenti:

a) certificato di laurea dal quale risultino i voti riportati durante il quinquennio e il voto di laurea;

b) i titoli accademici, diplomi, attestati ed altri eventuali titoli conseguiti dal candidato.

Gli assegnatari delle borse dovranno, altresì, produrre i seguenti documenti:

c) certificato di nascita;
d) certificato di cittadinanza italiana;
e) certificato generale del casellario giudiziario;
f) copia del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare di appartenenza.

I certificati di cui alle lettere *d*) *e*) *f*) dovranno essere non anteriori di tre mesi alla data di richiesta da parte della Amministrazione della difesa.

Art. 5.

Le domande saranno esaminate da apposita commissione costituita:

dal direttore didattico dei corsi, presidente;
da un ufficiale superiore in rappresentanza del C.T.S., membro;
da tre ufficiali superiori in rappresentanza dei rispettivi stati maggiori delle tre forze armate, membri;
dal segretario didattico dei corsi senza voto, segretario.

Per la valutazione dei titoli ogni membro della commissione esaminatrice disporrà, per ciascun candidato, di un punteggio di 30/30.

La commissione stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati determinando i relativi coefficienti.

Costituisce titolo preferenziale l'idoneità al servizio militare.

Nel caso di classificati a pari punti, la precedenza in graduatoria è determinata con i criteri per la nomina degli impiegati dello Stato.

Le borse verranno assegnate con decreto del Ministro per la difesa.

Art. 6.

Gli assegnatari delle borse di cui al presente bando nel termine di quindici giorni dalla data di comunicazione del conferimento della borsa dovranno, a pena di decadenza, dichiarare di accettarla.

Le borse che in tal caso si rendessero disponibili saranno assegnate ai cittadini che seguono in graduatoria.

Art. 7.

Le borse di studio sono revocate dal Ministro per la difesa su proposta del consiglio direttivo della scuola, nei seguenti casi:

qualora gli assegnatari venissero a rendersi immeritevoli per scarsa diligenza;

qualora abbandonassero, senza giustificati motivi, il regolare corso di studio.

Le borse revocate saranno destinate ai candidati che seguono in graduatoria, purchè gli stessi abbiano frequentato con profitto il corso dalla data di inizio.

Nelle more di perfezionamento del decreto di revoca, le borse di studio già assegnate verranno immediatamente sospese con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero stati ancora corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 8.

L'ammontare delle borse di studio sarà corrisposto come segue:

a) dieci rate mensili posticipate di L. 90.000 ciascuna, subordinatamente alla regolare frequenza delle lezioni ed alla attestazione di profitto rilasciata dalla scuola;

b) un'altra rata, a saldo, di L. 100.000 dopo il superamento degli esami finali.

La relativa spesa di L. 4.000.000 graverà sul cap. 3102 di bilancio dell'anno finanziario 1972.

Il presente decreto sarà registrato ai sensi di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1973
Registro n. 21 difesa, foglio n. 247

(3575)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a cinquanta posti di perito nucleare in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico per l'energia nucleare.

Nella dispensa del Giornale ufficiale della difesa n. 52, del 23 dicembre 1972 (data di pubblicazione 27 dicembre 1972), è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1972, registro n. 80 Difesa, foglio n. 138, riguardante l'esito del concorso per esami a cinquanta posti di perito nucleare in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico per l'energia nucleare.

(3573)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di professore straordinario di chimica generale ed inorganica con elementi di organica nei ruoli del personale civile insegnante della Accademia navale di Livorno.

Nella dispensa del Giornale ufficiale della difesa n. 53, in data 30 dicembre 1972 (data di pubblicazione 19 gennaio 1973), è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1972, registro n. 81 Difesa, foglio n. 372, riguardante l'esito del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di chimica generale ed inorganica con elementi di organica nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1971.

(3571)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a ventisei posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni edili dell'Aeronautica.

Nella dispensa del Giornale ufficiale della difesa n. 53, del 30 dicembre 1972 (data di pubblicazione 19 gennaio 1973), è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1972, registro n. 84 Difesa, foglio n. 196, riguardante l'esito del concorso per esami a ventisei posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni edili dell'Aeronautica.

(3572)

Avviso relativo alla pubblicazione della nuova graduatoria del concorso, per titoli, a quaranta posti nel ruolo del personale della carriera di concetto (ora direttiva) dei commissari di leva.

La dispensa 5ª, in data 3 febbraio 1973, del Giornale ufficiale del Ministero della difesa, ha pubblicato il decreto ministeriale 5 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1973, registro n. 8 Difesa - pers. civ., foglio n. 2, che approva la nuova graduatoria di merito, nonchè quella dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a quaranta posti nel ruolo del personale della carriera di concetto (ora direttiva) dei commissari di leva, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1962.

(3574)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami e per titoli, a dieci posti nella qualifica iniziale nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Istituto di patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali, di cui tre posti riservati ai chimici, due posti ai fisici, due posti ai biologi e tre posti ai tecnologi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo Statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il regolamento delle attribuzioni e delle carriere del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle Soprintendenze bibliografiche;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sul riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, concernente l'ampliamento degli organici del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, riguardante la revisione dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, 1078 e 1079, concernenti, rispettivamente, il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, le norme sul riordinamento delle categorie degli operai della Amministrazione dello Stato e i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Veduto in particolare l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo agli esami dei concorsi di ammissione a posti nelle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto l'art. 8 il quale dispone che un terzo dei posti recati in aumento nei singoli ruoli organici è conferito mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale della stessa Amministrazione in possesso dei requisiti prescritti;

Considerato che nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Istituto di patologia del libro di Roma sono disponibili dieci posti, dei quali cinque recati in aumento per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Considerato che per il concorso a dieci posti nel ruolo del personale direttivo dell'Istituto di patologia del libro di Roma, bandito con decreto ministeriale 20 luglio 1971 in applicazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1077, precitato, non è stata presentata alcuna domanda di partecipazione;

Considerato che non deve essere bandito il concorso per la qualifica intermedia della carriera direttiva dell'Istituto di Patologia del Libro previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1077, in quanto la carriera di concetto dell'istituto stesso è di nuova istituzione e non ha pertanto alcun impiegato nel ruolo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a dieci posti nella qualifica iniziale nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Istituto di Patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali, di cui tre posti riservati ai chimici, due posti ai fisici, due posti ai biologi e tre posti ai tecnologi;

Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, due dei dieci posti messi a concorso, di cui uno per chimico ed uno per tecnologo, sono riservati al personale di ruolo dell'Istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali in possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 2.

Nel caso che nessun impiegato del ruolo dell'Istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro partecipi o superi le prove del presente concorso, i due posti riservati vanno ad incrementare i posti per i candidati esterni.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che debbono essere uno per uno espressamente dichiarati nell'istanza di partecipazione al concorso:

A) Aver conseguito presso una Università o Istituto superiore della Repubblica, una delle lauree appresso indicate per ciascuna specializzazione:

1) *per il laboratorio di chimica*: laurea in chimica o in chimica industriale;

2) *per il laboratorio di fisica*: laurea in fisica, o ingegneria civile o industriale o in architettura;

3) *per il laboratorio di biologia*: laurea in scienze biologiche o in scienze naturali;

4) *per il laboratorio di tecnologia*: laurea in chimica, o in chimica industriale, o in scienze naturali, o in scienze biologiche, o in fisica, o in ingegneria civile o industriale.

B) Aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 32°.

Il limite massimo di età è peraltro elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti e categorie equiparate;

d) a 39 anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

e) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

g) di un periodo di tempo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente ovvero di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o istituti di istruzione universitaria rispettivamente per gli assistenti ordinari cessati dal servizio rispettivamente per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare o per gli assistenti volontari o per gli incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Inoltre il limite massimo di età è protratto nelle seguenti misure ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

h) fino a 40 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

i) fino a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

l) fino a 55 anni per i mutilati ed invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile appartenente ai ruoli organici o ai ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni statali e per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti corpi;

C) essere cittadino italiano.

Gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che non abbiano volontariamente rinunciato alla cittadinanza italiana e non abbiano compiuto atti o tenuto comportamenti ostili contro lo Stato italiano, sono ammessi, ai termini dell'art. 51 della Costituzione, a partecipare al concorso salva la facoltà della amministrazione di eseguire i necessari accertamenti;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) avere l'idoneità fisica all'impiego;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare se uomini;

H) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego da una pubblica amministrazione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro della pubblica istruzione

Art. 3.

Partecipazione degli impiegati di ruolo dell'Istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali.

Possono partecipare al predetto concorso gli impiegati di ruolo dell'Istituto di patologia del libro di Roma che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando. Ad essi sono riservati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, due posti di cui uno per il laboratorio di chimica e uno per il laboratorio di patologia.

Art. 4.

Termine per il possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Tali requisiti dovranno essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 7 nei modi e nelle forme previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme.

I documenti relativi alle riserve di posti alle preferenze di cui all'art. 6 sono utili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, ma devono essere documentati entro il termine stabilito dall'articolo medesimo.

Infine i titoli valutabili ai fini del concorso, di cui all'ultimo comma dell'art. 10 del presente bando, debbono essere posseduti e documentati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere redatta su carta legale da L. 500 e indirizzata alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Div. III - piazza Marconi, 25 - 00144 Roma-Eur - entro il termine perentorio di giorni 30 che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'uffficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domande, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Nella domanda di ammissione l'aspirante dovrà dichiarare:

1) per quale o per quali specializzazioni intende concorrere;

2) cognome e nome;

3) luogo e data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età e che consentono di prescindere da tale limite;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) i servizi eventualmente prestati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;

12) la lingua straniera di cui al successivo articolo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Le domande che non pervengano nei modi e nei termini indicati, o non si attengano rigorosamente alle formalità prescritte dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non possono essere prese in considerazione.

Art.6.

Riserva di posti e preferenze

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che intendano far valere i documenti che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione in carriera (art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 e l'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3), dovranno far pervenire alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III, piazza Marconi, 25, 00144 Roma-Eur, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aver superato la prova orale, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III, piazza Marconi, 25 - 00144 Roma-Eur, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Detto estratto può essere prodotto anche in copia notarile. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato di nascita;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione è cittadino italiano. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica debbono dimostrare la loro italianità con attestati che tengano particolarmente conto della discendenza da generazioni italiane, dell'apparenza a determinate regioni notoriamente abitate da gente generalmente ritenuta italiana, nonchè delle tradizioni, dei costumi, della lingua e dei dialetti, della cultura, etc.; e si impegnino ad osservare gli stessi doveri degli altri pubblici dipendenti, tra cui principalissimi quello della residenza e quello di non cumulare gli impieghi presso Stati diversi;

3) certificato su carta bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione gode di diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto godimento;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato penale;

5) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego da parte dell'aspirante. Il certificato medico dovrà inoltre attestare che il candidato si è sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà attestare che essa non menoma la attitudine fisica all'impiego per il quale concorre;

6) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare in carta legale, per i militari in servizio o in congedo, per i militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classe già chiamata alle armi, non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi). I rivedibili e riformati dalle commissioni di leva o gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), dovranno rispettivamente presentare un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato su carta da bollo dai sindaci e vistato, per conferma, dai commissari di leva.

Il foglio di congedo illimitato, assoluto e provvisorio, non può sostituire il documento militare richiesto;

7) diploma originale di laurea di cui all'art. 2, lettera *A*), del presente bando. In luogo dell'originale è consentita la presentazione di una copia della medesima ottenuta con qualsiasi provvedimento che dia garanzia della riproduzione fedele dell'atto o documento e che sia in regola con le disposizioni fiscali in vigore. Detta copia dovrà essere autenticata — ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 — dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da un notaio o cancelliere o segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

8) copia dello stato di servizio civile in carta legale, rilasciato dall'amministrazione cui l'aspirante appartiene, con la indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile dei ruoli organici e dei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali;

9) certificato su carta da bollo, rilasciato dalla competente amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

10) stato di famiglia su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo aggiunto alle dipendenze dello Stato e i militari in servizio permanente presso le forze armate e i corpi di polizia si limiteranno a produrre i documenti di cui ai numeri 5), 6) (per i militari), 7) e 8).

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi di quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento ad esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 9.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè quello del titolo I, capo primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356.

Art. 10.

Materie d'esame

Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura tecnica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

L'esame di concorso consta di due prove scritte e di un colloquio:

Prove scritte:

a) trattazione di un argomento relativo alle alterazioni delle materie librarie ed ai metodi da adottare per prevenirle e combatterle;

b) soluzione di uno o più quesiti sugli argomenti specifici che formano oggetto del colloquio, secondo la specializzazione dei singoli laboratori.

Lo svolgimento della prova di cui alla precedente lettera *a*) avrà luogo in unico giorno per tutti i concorrenti; lo svolgimento della prova di cui alla lettera *b*) avrà luogo in giorni diversi per le varie specializzazioni, per dare modo alle stesse concorrenti di partecipare a più di una specializzazione.

Colloquio: sugli elaborati delle prove scritte e sulle discipline appresso indicate per ciascuna specializzazione, nonchè sulla lettura e traduzione, ad apertura di libro e senza alcun sussidio, di una lingua straniera scelta dal candidato fra il francese o l'inglese, o il tedesco o il russo.

A) *Per il laboratorio di chimica*:

a) chimica generale e nozioni fondamentali di chimica fisica e chimica analitica; elementi di chimica inorganica e organica;

b) chimica delle materie scrittorie: papiro, pergamena, carta e cellulosa, pelli per legature, adesivi, colori delle miniature e delle decorazioni, inchiostri per scrivere e per stampare, policromia;

c) metodi di studio delle alterazioni dei materiali librari;

d) chimica delle alterazioni della carta, della pergamena e dei cuoi e procedimenti e mezzi preventivi e repressivi;
e) chimica delle adulterazioni;
f) disinfettanti e disinfestanti;
g) materie prime e vernici per scaffalature e arredamenti di biblioteca;
h) patologia e terapia del libro;
i) metodi di analisi strumentale;
l) metodi di misurazione delle proprietà chimiche e fisiche della carta;
m) elementi di tecnologia del libro, della carta a mano e a macchina, della stampa e delle illustrazioni del libro;
n) nozioni di bibliologia e biblioteconomia.

B) *Per il laboratorio di fisica*:
a) fotografia; tecnica delle riproduzioni fotostatiche con apparecchi orizzontali e verticali; microfilms; fotoincisioni;
b) microscopia e microfotografia;
c) colorimetria e fotometria;
d) spettroscopia e spettrografia, interpretazione degli spettrogrammi; analisi quantativa spettrografica e spettrofotometrica;
e) tecnica dell'infrarosso, dell'ultravioletto, dei raggi X;
f) patologia e terapia del libro;
g) ottica fisica con particolare riferimento all'impiego delle sorgenti luminose adatte allo studio e alla riproduzione di scritture alterate, di palinsesti, di scritture sotto macchia;
h) stabilizzazione delle condizioni ambientali termoigrometriche e in generale mezzi di risanamento di locali malsani;
i) elementi di tecnologia del libro e della carta a mano e a macchina; metodi di misurazione della carta; elementi di tecnologia della stampa e delle illustrazioni del libro;
l) nozioni di bibliologia e biblioteconomia.

C) *Per il laboratorio di biologia*:
a) entomologia e microbiologia generale;
b) gli insetti nocivi al libro, ai documenti e alle biblioteche;
c) le specie microbiche nocive alle materie librarie;
d) prevenzione delle infezioni e infestazioni del materiale librario e delle biblioteche;
e) disinfezione e disinfestazione;
f) tecniche microscopiche e culturali;
g) patologia e terapia del libro;
h) elementi di chimica delle materie scrittorie;
i) nozioni di bibliologia e di biblioteconomia.

D) *Per il laboratorio di tecnologia*:
a) tecnologia e tecniche di restauro del libro;
b) tecnologia e tecniche di restauro del cuoio, del papiro, della pergamena, della carta (a mano e a macchina) sotto l'aspetto storico e attuale;
c) metodi di misurazione della carta;
d) tecnologia delle arti grafiche;
e) patologia e terapia del libro;
f) bibliologia e biblioteconomia;
g) elementi di chimica delle materie librarie; decorazioni; adesivi;
h) disinfezione e disinfestazione;
i) elementi di ottica fisica con particolare riferimento all'impiego di sorgenti luminose adatte allo studio e alla riproduzione di scritture alterate, di palinsesti, di scritture sotto macchia, tecnica per le riproduzioni fotostatiche con apparecchi orizzontali e verticali; fotoincisione.

Prova orale facoltativa: conoscenza di una o più lingue, a scelta del candidato anche fuori delle 4 prima indicate e comunque diverse da quella per cui il medesimo ha sostenuto il colloquio. Tale conoscenza va dimostrata nei modi indicati per la lingua prevista per il colloquio.

Titoli: entro il limite dei 5/10 previsti dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sono valutabili per non oltre 2/10 ciascuna per le categorie di titoli di cui alle seguenti lettere *a*) e *b*), e per non oltre 1/10 la prova di cui alla seguente lettera *c*):

a) diplomi e certificati attestanti il superamento di particolari corsi di studio nel campo di ciascuna specializzazione; altri titoli qualificanti ai fini dei compiti propri della specializzazione conseguiti presso l'Istituto di patologia del libro o presso Università o Istituti universitari italiani e stranieri; idoneità conseguita in precedenti pubblici concorsi per la carriera direttiva dell'Istituto di patologia del libro;
b) servizi effettivi lodevolmente prestati, anche a titolo volontario, nei laboratori dell'Istituto di patologia del libro per un periodo non minore di 6 mesi; pubblicazioni nel campo delle discipline attinenti alla specializzazione;
c) prova orale facoltativa di una o più lingue.

Art. 11.
Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine decrescente dei punti riportati nella votazione totale. La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.
Nomine dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopodichè, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico del parametro iniziale 243, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o diversa amministrazione e che siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 14.
Sede di assegnazione

I vincitori del concorso saranno destinati in servizio presso l'Istituto di patologia del libro di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1972

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1973
Registro n. 15 *Pubblica istruzione, foglio n.* 194

(4127)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.